

REGOLAMENTO

ASSORAM

DISTRIBUZIONE PRIMARIA FARMA e SALUTE

Associazione Operatori Commerciali e Logistici

Sede Legale e Amministrativa, Roma Via Pietro Cossa, 41

ASSORAM È ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA ISCRITTA DAL NEL REGISTRO DELLE
PERSONE GIURIDICHE N. n.1252/2017

REGOLAMENTO

Aggiornamento in vigore dal 24 giugno 2025

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto Assoram il Consiglio Direttivo ha provveduto ad aggiornare il “Regolamento Interno” dell’Associazione. Regolamento che ha come obiettivo principale quello di integrare / precisare / completare quanto indicato negli articoli statutari al fine di rendere più funzionale e dinamica la gestione operativa della Associazione.

Indice

Art. 1 Adesione all'associazione

Art. 2 Domanda di ammissione

Art. 3 Referente ASSORAM

Art. 4 Quote associative

Art. 5 Meccanismi elettorali Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 6 Consiglio Direttivo

Art. 7 Collegio dei Probiviri

Art. 8 Collegio Revisori dei conti

Art. 9 Altre nomine

Art. 10 Gestione delle riunioni

Art. 11 Centro studi

Art. 12 Commissioni

Art. 13 Riunioni delle Commissioni

Art. 14 Proprietà intellettuale dei contributi

Art. 1 Adesione all'associazione

Possono far parte dell'Associazione gli operatori della distribuzione primaria, logistici e commerciali di cui agli articoli 4 e quelli di cui all'art. 5 dello Statuto Assoram.

I requisiti dell'operatore che chiede di aderire sono valutati dal Consiglio Direttivo sulla base della documentazione presentata nella domanda di ammissione e purché rispondenti agli scopi e ai principi ispiratori dell'Associazione. Tali requisiti devono permanere per tutto il tempo di iscrizione all'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati. Il numero degli associati aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa di Assoram.

La qualifica di associato dà il diritto di partecipare all'attività statutaria e di avvalersi di tutte le prestazioni dell'Associazione, sempre che l'associato sia in regola con il versamento dei contributi associativi.

Gli Associati sono tenuti a fornire le informazioni e le notizie che venissero loro richieste ai fini del raggiungimento degli scopi sociali. Tali informazioni e notizie saranno tenute riservate dall'Associazione e, ove necessario, utilizzate solo in forma riassuntiva senza indicazione della fonte, salvo il caso in cui l'Associazione agisca per delega o incarico di Autorità.

Art. 2 Domanda di ammissione

Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda di ammissione e assolvere agli adempimenti amministrativi richiesti.

Dovrà dichiarare di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, e del codice Etico, di accettarli in ogni parte e di impegnarsi al pieno rispetto degli stessi e di ogni altra disposizione stabilita dagli Organi deliberativi dell'Associazione.

L'associato si impegna altresì a dare pronta comunicazione di qualsiasi variazione significativa circa i dati e i riferimenti forniti.

Sarà tenuto al saldo di un contributo *una tantum* e al pagamento della quota annuale o di quella calcolata in relazione ai mesi residui per iscrizioni perfezionate in corso d'anno, oltre eventuali contributi straordinari per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 3 Referente ASSORAM

Ogni azienda in sede di iscrizione nomina un referente per i rapporti con Assoram e ne invia ogni riferimento utile. Il referente dovrà essere previamente informato circa l'incarico assegnatogli.

Il "referente Assoram" cura i rapporti tra l'azienda e l'Associazione in modo da facilitare la più ampia conoscenza interna delle attività e dei progetti e si fa portavoce delle istanze e delle criticità aziendali favorendo la piena realizzazione della sinergia tra l'associato e gli uffici/organi direttivi.

In caso di cambio di Azienda o di perdita della delega del referente, l'Azienda provvederà a dare pronta comunicazione del nuovo incaricato, nelle medesime modalità. Nel caso in cui il soggetto uscente ricoprisse un incarico negli organi associativi, si applica quanto previsto dallo statuto per la sostituzione

Art. 4 Quote associative

Ogni azienda associata è tenuta al pagamento di una quota annuale sulla base dello schema contributivo vigente. Tale schema è suddiviso in fasce contributive basate sul valore della produzione a cui corrispondono le diverse quote.

Ogni azienda associata, al momento dell'iscrizione e annualmente, produce visura dell'ultimo bilancio depositato o dichiarazione IVA in caso di società di persone, e autocertifica la fascia contributiva di appartenenza sulla base del valore della produzione voce A1 e l'appartenenza ad una delle categorie indicate nello schema contributivo.

L'Associazione utilizzerà i dati contabili a fini statistici, di studio e analisi consentiti per legge oltre che per la verifica della congruità dell'autocertificazione. Qualora emergessero difformità o incongruenze ne darà comunicazione agli interessati chiedendo di effettuare apposite rettifiche ed eventuali integrazioni.

L'Associato che non provveda a fornire la documentazione richiesta e/o i correttivi richiesti sarà tenuto a versare il contributo associativo più elevato.

La quota associativa deve essere ordinariamente versata entro il 15 marzo di ogni anno, inviando copia del bonifico effettuato.

In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine l'Associazione potrà sospendere i servizi fino alla riscossione del credito. La sospensione dei servizi, non esclude l'obbligo del versamento dovuto. Una volta versato il contributo associativo, l'Associazione provvederà a riattivare i servizi. L'Associato moroso non potrà partecipare all'Assemblea Generale come previsto dall'art. 10 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare all'Associato che cesserà di far parte dell'Associazione per esclusione a far data dalla delibera come previsto nell'art. 8 dello Statuto.

Nel caso in cui, l'associato sia moroso o receda senza osservare quanto previsto dallo Statuto, la quota dovuta per l'anno in corso sarà determinata sulla base dell'ultima autocertificazione presentata o, in mancanza nelle modalità indicate al quarto paragrafo, fatta salva la facoltà dell'Associazione di verificare la congruità della fascia autocertificata.

Art. 5 Meccanismi elettorali Consiglio Direttivo e Presidente

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto nel totale da undici membri, dal Presidente e dieci Consiglieri, tra cui vengono scelti i due Vice Presidenti.

Le nomine a Presidente ed a Consigliere sono effettuate con votazioni separate da parte dell'assemblea degli Associati.

Le nomine dei 10 Consiglieri sono effettuate in funzione dello schema contributivo e precisamente cinque consiglieri in rappresentanza delle imprese dimensionalmente più piccole, nominati tra gli associati appartenenti alle ultime due fasce contributive ed i rimanenti cinque consiglieri, in rappresentanza di quelle più grandi, nominati tra quelli delle prime due fasce.

L'Associazione nell'avviare le procedure elettorali per la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente, individua un periodo non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle candidature e ne dà comunicazione agli associati anche attraverso gli strumenti telematici, e convoca contestualmente l'assemblea nel corso della quale si procederà alla votazione.

Ogni azienda associata potrà proporre un nominativo che potrà essere lo stesso per entrambe le cariche (presidente e consigliere), oppure per una sola delle cariche, oppure potranno essere proposti diversi nominativi per le due diverse cariche.

Ogni azienda dovrà indicare chiaramente se un suo incaricato sia candidato ai ruoli di Presidente o di membro del Consiglio Direttivo o ad entrambi.

Nel caso in cui lo stesso nominativo venga candidato come Presidente e Consigliere, se nominato Presidente non sarà più votabile come Consigliere e laddove abbia ricevuto voti, la scelta risulterebbe nulla, ma la scheda si ritiene comunque valida.

Possono essere candidati alla carica di Presidente o di Consigliere: il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali *ad negotia*, membri del consiglio di amministrazione o Direttori Generali nonché, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dipendenti dell'impresa con funzioni direttive e le persone che siano

investite di un'effettiva responsabilità di impresa. Non possono essere nominati come Consiglieri soggetti facenti parte della medesima ragione sociale.

L'associazione chiude le candidature, al termine del suddetto periodo, comunicherà alla base associativa l'elenco dei candidati alla Presidenza e al Consiglio Direttivo.

Riunita l'Assemblea per l'elezione a scrutinio segreto del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, tutti i presenti anche per delega voteranno per le seguenti schede:

Scheda A: Presidente

è possibile esprimere una sola preferenza

Scheda B1: imprese dimensionalmente più piccole candidate in Consiglio Direttivo (ultime due fasce schema contributivo)

è possibile esprimere massimo di 5 preferenze

Scheda B2: imprese dimensionalmente più grandi candidate in Consiglio Direttivo (prime due fasce schema contributivo)

è possibile esprimere massimo di 5 preferenze

Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, superiore ad altri, si ricorre ad uno scrutinio supplementare, salvo rinuncia di uno o più candidati a favore del rimanente candidato. Se dalla nuova votazione risultasse riconfermato il precedente voto di parità, si procederà a sorteggio, su disposizioni del Presidente del seggio elettorale, salvo rinuncia di uno o più candidati a favore del rimanente candidato.

Art.6 Consiglio Direttivo

Ai sensi dello Statuto art. 16 c. 5 in caso di dimissioni dell'azienda associata dalla carica di componente del Consiglio Direttivo o di cessazione della qualità di Associato della stessa, questa viene sostituita dal primo non eletto secondo l'ordine di votazione effettuato dall'Assemblea.

L'impresa componente di Consiglio Direttivo che, in caso di indisponibilità sopravvenuta del rappresentante eletto in qualità di consigliere, voglia continuare a partecipare alla vita associativa potrà sostituire il proprio rappresentante.

Ai sensi del presente Regolamento si considera indisponibilità sopravvenuta del rappresentante una delle seguenti motivazioni: morte, gravi motivi di salute opportunamente giustificati, licenziamento, dimissioni dal ruolo aziendale, trasferimento a funzioni diverse e non correlate con il settore healthcare. Tali motivazioni sono da considerarsi tassative.

Il sostituto dovrà essere individuato ai sensi dell'art. 16 comma 4 dello Statuto, ovvero dovrà essere: il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, membri del consiglio di amministrazione o Direttori Generali nonché, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dipendenti dell'impresa con funzioni direttive e le persone che siano investite di un'effettiva responsabilità di impresa.

L'azienda dovrà comunicare la sostituzione a mezzo di raccomandata A/R o mail PEC inviata all'attenzione del Consiglio Direttivo che ne prende atto nella prima riunione utile.

Della sostituzione di cui al comma 1 l'Associazione darà pronta comunicazione agli associati.

Nel caso in cui l'azienda eletta in Consiglio Direttivo non provveda alla sostituzione del proprio rappresentante si applica l'art.16 Statuto c.5.

Art.7 Collegio dei Probiviri

L'Associazione individua, anche su segnalazione delle aziende associate, i candidati al collegio dei probiviri tra soggetti interni o esterni che si siano distinti per particolare autorità morale e di comprovata onestà e che presenterà all'Assemblea per la nomina.

Art. 8 Collegio Revisori dei conti

L'Associazione individua, anche su segnalazione delle aziende associate, i candidati al collegio dei revisori dei conti tra soggetti interni o esterni con specifiche competenze in materia fiscale, amministrativa e contabile di cui almeno il Presidente e un sostituto dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I candidati individuati verranno presentati all'Assemblea per la nomina.

Art. 9 Altre nomine

Il Presidente sceglie un Vice Presidente tra gli eletti tra imprese più grandi ed un Vice Presidente tra gli eletti tra le imprese più piccole, stabilendone eventuali deleghe. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente più anziano.

Il Presidente, ai fini del coordinamento delle attività associative con le autorità sanitarie locali, potrà nominare dei referenti regionali per quelle Regioni che non siano rappresentate nell'ambito del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo si intendono referenti regionali per le Regioni di appartenenza.

Art. 10 Gestione delle riunioni

Le assenze alle riunioni degli organi associativi dovranno essere motivate. In caso di due assenze consecutive non motivate si decade dalla carica e subentra il primo dei non eletti.

Le riunioni degli organi e delle Commissioni si tengono nel rispetto delle Policy in materia di protezione dei dati, di mercato e di tutela della concorrenza

Al fine di regolare il comportamento da seguire nelle situazioni a cui partecipano aziende associate il referente dell'Associazione provvede a:

- anticipare l'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della riunione con un elenco degli argomenti da trattare completo e dettagliato e senza argomenti indeterminati.

All'inizio della riunione il referente dell'Associazione invita i partecipanti a conformare i propri comportamenti ai dettami statutari, al rispetto della normativa ed in particolare di quella a tutela del mercato e della concorrenza e della privacy.

Nelle riunioni associative non si deve discutere di:

- prezzi e voci correlate (tendenze di prezzo, variazioni, metodi di calcolo, sconti, condizioni di credito, eccetera);
- condizioni future di vendita o altre condizioni contrattuali riguardanti i prezzi e praticate ai clienti;
- identità dei clienti;
- quantità prodotte, quantità vendute, quantità consegnate, quote e obiettivi di mercato, ripartizioni e/o limitazioni di mercato, dati di magazzino, piani di investimento (qualora essi riguardino imprese determinate e non siano stati già resi pubblici);
- strategie di marketing condivise;
- costi, piani di produzione, capacità produttive, tasso di utilizzazione degli impianti e utili se riferiti a imprese determinate e non siano già stati resi pubblici;
- lancio di nuovi prodotti o investimenti in programmi di ricerca, qualora non siano ancora stati comunicati al pubblico;
- scomposizione di rilevazioni statistiche e analisi di dati individuali;
- strategie per la partecipazione a gare;
- strategie per limitare o impedire l'accesso al mercato da parte dei potenziali concorrenti;
- in genere di ogni dato/elemento sensibile dal punto di vista concorrenziale/privacy, salvo che sia già stato reso pubblico.

Qualora nel corso della discussione emergano i predetti argomenti il referente dell'Associazione dovrà segnalare i rischi connessi alla trattazione, e se la stessa prosegue, dovrà interrompere la trattazione dandone evidenza nel verbale.

È invece ammessa la discussione su tematiche che non siano suscettibili di concretare rischi di coordinamento tra concorrenti, quali, ad esempio:

- la rappresentanza degli interessi delle imprese associate presso le istituzioni pubbliche e nel dialogo con le altre associazioni di rappresentanza;
- l'organizzazione di corsi e programmi di formazione e/o aggiornamento professionale;
- la discussione in termini generali delle problematiche connesse alla promozione delle attività di ricerca e sviluppo;
- la stesura di elaborati e documenti (i dati raccolti sono espressi in forma aggregata) di carattere tecnico;
- tematiche tecniche non confidenziali che siano rilevanti per la generalità delle imprese.

In generale l'Associazione potrà svolgere/gestire/promuovere qualsiasi attività che rientri nel perimetro statutario e che sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo a quella in materia di privacy, di mercato e di tutela della concorrenza.

Art. 11 Centro studi

Il Centro Studi Assoram è una commissione tecnica culturale e scientifica con funzione di ricerca ed è presieduto dal Presidente Assoram.

Il Centro Studi è disciplinato da un proprio regolamento ed ha lo scopo di promuovere ed incrementare lo studio della supply chain dei prodotti health nei vari aspetti regolatori e di processo e nei vari ambiti compreso il welfare, il lavoro, l'istruzione, l'IT, la formazione, l'energia, l'ambiente, la pubblica amministrazione, e in generale ogni aspetto e ogni ambito di interesse della filiera farmaceutica e dei prodotti della salute in generale. L'esigenza di un approccio multidisciplinare e interattivo ai temi della supply chain farmaceutica è oggi avvertita ancor più intensamente sol che si pensi all'attuale e globalizzata realtà socio-economica, caratterizzata da un sempre maggiore dinamismo.

Al fine di raggiungere le proprie finalità e obiettivi il Centro Studi si propone inter alia (esemplificativamente e non esaustivamente) di:

- costituire commissioni di studio;
- promuovere e organizzare incontri nazionali ed internazionali sotto forma di seminari, convegni, giornate di studio, conferenze e congressi;
- curare pubblicazioni (anche a carattere periodico);
- bandire eventuali borse di studio nelle materie di interesse (le borse verranno attribuite a seguito di un giudizio insindacabile da parte di una Commissione esaminatrice di volta in volta designata dal Centro Studi);
- promuovere progetti innovativi di sviluppo su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale negli ambiti strategici in cui svolge la propria attività;
- collaborare per le finalità che le sono proprie con enti, istituzioni, associazioni nazionali ed internazionali impegnate nell'attività di ricerca, conoscenza e diffusione dei problemi oggetto di approfondimento;
- promuovere lo studio e la diffusione dei valori etici e delle best practice che devono improntare il settore;
- viii svolgere un'attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle evoluzioni in atto e reperire e ordinare dati significativi a supporto.

Art. 12 Commissioni

Le Commissioni apportano un contributo consultivo, operativo e scientifico.

L'istituzione di una Commissione può essere proposta dagli organi associativi o da un gruppo di associati o dal centro studi su tutti i temi di interesse e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.

La costituzione della Commissione è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne definisce: tipologia, obiettivi, durata, modalità operative e numero componenti.

Possono partecipare alle Commissioni tutti coloro che abbiano comprovate esperienze e conoscenze attinenti alle tematiche oggetto di studio.

Le Commissioni sono soggette alle direttive degli organi associativi.

I membri delle Commissioni possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni degli organi associativi o ad altre riunioni per fornire pareri nelle materie di competenza della Commissione.

Art. 13 Riunioni delle Commissioni

Le riunioni delle Commissioni dovranno avvenire sulla base di un ordine del giorno preventivamente definito e nel pieno rispetto delle finalità statutarie dell'Associazione, della normativa, in particolare di quella a tutela del mercato e della concorrenza (non si potrà discutere di condizioni commerciali/prezzi/volumi/profitti/vendite e quote di mercato/clienti/ripartizione territoriale/prodotti/scorte/ partecipazione alle gare/ limitazione dell'accesso e boicottaggio o esclusione di concorrenti, in genere ogni dato sensibile sotto il profilo concorrenziale) come da policy di cui all'articolo n. 9, e del codice etico associativo.

Ogni riunione deve essere verbalizzata da parte del/dei Membri Responsabili.

Art. 14 Proprietà intellettuale dei contributi

I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, o altra produzione intellettuale forniti dagli Associati in qualunque modalità (manuale, servizio postale, email, social network, altro canale distributivo), quando non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi di proprietà dell'Associazione che ne dispone a propria discrezione.